

**17/02/2010 - Agenzia delle Entrate: nello scontrino parlante possibili anche le diciture "omeopatico", "ticket", "Sop", "Otc" e le abbreviazioni "Med." o "F.co".**

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 10/E del 17/02/2010, ha ricordato che i documenti di spesa rilasciati per l'acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici IRPEF a condizione che gli stessi, anche se non riportano la dicitura "farmaco" o "medicinale", indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.

In particolare:

per i medicinali **omeopatici**, l'indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta anche nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura "farmaco" o "medicinale", riporti la dicitura "omeopatico";

con riferimento alle **preparazioni galeniche**, ossia ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (formule magistrali) o in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione Europea (formule officinali), l'Agenzia ribadisce la precedente risoluzione n. 218/E del 12/08/2009 per cui per l'indicazione della natura del prodotto venduto può essere riportata la dicitura "farmaco" o "medicinale" e per la qualità dello stesso la dicitura "preparazione galenica";

con riferimento alle sigle riferite a medicinali non soggetti a prescrizione medica (**SOP E OTC**), l'Agenzia ha ritenuto che lo scontrino fiscale soddisfi il requisito dell'indicazione della natura del bene anche nell'ipotesi in cui, in luogo della dicitura "farmaco" o "medicinale", sia riportata la sigla SOP o OTC;

per quanto concerne le diciture "med." o "f.co.", l'Agenzia ne ritiene possibile l'utilizzo come abbreviazione delle parole medicinale o farmaco;

l'Agenzia, infine, ritiene che la dicitura **"ticket"** soddisfi l'indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario.

**L'Agenzia, con la stessa risoluzione, ha sottolineato come, a seguito dell'introduzione della normativa sullo scontrino parlante, si deve ritenere che non sia più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.** Ne consegue che, anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.